

GIURISPRUDENZA SULL'EMIGRAZIONE

Pubblichiamo qui appresso una importante sentenza della Corte di cassazione di Roma, Sezioni Unite, su ricorso della Compagnia di navigazione " Dominion Line „ contro la sentenza della Commissione arbitrale per l'emigrazione di Avellino, con la quale la Società stessa era stata condannata a pagare un'indennità di lire 6000 alla vedova di un emigrante morto in seguito a malattia di cui era stato colpito durante il viaggio di ritorno dagli Stati Uniti.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

SEZIONI UNITE

Intervenendo S. E. PAGANO GUARNASCHELLI cav. di G. C. GIOVANNI BATTISTA, senatore del Regno, *primo presidente*, e gli illustrissimi signori consiglieri: BASILE comm. EMANUELE, NIUTTA comm. NICOLA, ORLANDI comm. GUIDO, SAVASTANO cav. PIERGIOVANNI, CANNAS cav. FRANCESCO, LA TERZA cav. MICHELE, CERSA cav. GIUSEPPE, RICCOBONO cav. FILIPPO, SETTI cav. AUGUSTO, PERONI cav. PIETRO, CUDILLO cav. ERNESTO, COCCHIARARO cav. MACARIO, SCHIRALLI cav. uff. CATALDO, e CORBO cav. uff. FRANCESCO, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa

TRA

La Compagnia di Navigazione Inglese (British and North Atlantic Navigation Company Limited) denominata " Dominion Line „, con sede in Liverpool (Inghilterra), rappresentata dal suo direttore Enrico Wilding e

dal suo segretario Guglielmo Tennaut, domiciliati elettivamente in Roma, nello studio degli avvocati Francesco Montefredini e Francesco Zanchini, dai quali sono rappresentati e difesi per speciale mandato; ricorrenti,

E

Flammia Lucia fu Carmine vedova La Manna, domiciliata in Grottamari ed elettivamente in Roma, nello studio dell'avv. Roberto Donzelli; rappresentata e difesa per mandato speciale dall'avv. Vincenzo Marone; resistente.

Visto il ricorso prodotto per l'annullamento della sentenza emessa dalla Commissione arbitrale per la emigrazione di Avellino, addì 9 luglio 1906;

Udita la relazione della causa fatta dal consigliere comm. Emanuele Basile alla pubblica udienza, Sezioni Unite, del giorno 6 aprile 1907;

Uditi i difensori intervenuti avv. Montefredini Francesco, e Marone Vincenzo;

Udito il Pubblico Ministero in persona di S. E. il cav. di G. C. senatore Oronzo Quarta, procuratore generale, il quale ha concluso pel rigetto del ricorso.

Lucia Flammia il 5 giugno 1905 presentava reclamo alla Commissione arbitrale per l'emigrazione presso la Prefettura di Avellino contro la Compagnia di navigazione *Dominion Line*, assumendo: che, il di lei marito Tommaso La Manna, in buona salute, partiva per Boston, nel 25 luglio 1902, con una figliuola quattordicenne, sopra un piroscafo della detta Compagnia; che la figliuola era stata ammessa allo sbarco, ma il La Manna era stato invece respinto dalle autorità americane addette al ricevimento degli emigranti; e fattolo rimpatriare dalla Compagnia stessa, giunto a Marsiglia, veniva colpito da follia; e ricoverato ivi in un manicomio, indi a poco vi era morto: in conseguenza di che chiedeva, per l'avvenuta reiezione del marito, una indennità di lire 10,000.

La Commissione arbitrale, con sentenza del 9 luglio 1906, rigettando le eccezioni di incompetenza e di prescrizione opposte dalla Compagnia, la condannava a pagare alla Flammia lire 6000 a titolo di danni-interessi, sulle considerazioni: che non reggeva la dedotta incompetenza per avere la istante esercitato un diritto successorio, nello stesso modo che la legge lo garentiva al proprio marito. Che non era d'attendere alla prescrizione, ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 26 della legge sull'emigrazione; poichè, a prescindere da ogni altra considerazione, bastava avere riguardo all'obbligo che la Società per l'articolo 80 del regio-

lamento relativo aveva di consegnare l'emigrante alle frontiere italiane; obbligo al quale la Società aveva contravvenuto, lasciando invece il La Manna a Marsiglia, dove, colto dal male, fu dalle autorità locali ricoverato in una casa di salute, nella quale miseramente morì senza che la famiglia, per molti anni, e dopo incessanti ricerche, ne fosse venuta a conoscenza. Che, in ultimo, bisognava restringere la domanda in giuste e veritiere proporzioni, e nei limiti di vero risarcimento, e non di speculazione.

La soccombente Società denuncia ora la suddetta sentenza alle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, lamentando:

1° La violazione degli articoli 6, 26 e 27 della legge 31 gennaio 1901, sull'emigrazione, per essere la Commissione arbitrale incompetente a pronunciare per materia, per la ragione che l'emigrante può intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla legge suddetta, contro il vettore od il suo rappresentante, e perchè le liti tra vettore ed emigrante possono essere inappellabilmente giudicate dalla Commissione arbitrale provinciale; e trattandosi quindi di un *jus singulare* e personale, concesso agli emigranti, non trasmissibile agli eredi, non poteva estendersi alla Flammia, la quale avrebbe dovuto rivolgersi non alla Commissione arbitrale, ma al magistrato ordinario. E perchè, in ogni caso, la domanda relativa all'azione, che l'emigrante vorrà intentare, contro il vettore deve essere presentata all'estero, dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, al Console od all'Ufficio governativo di protettorato e, nel Regno, al Prefetto della Provincia dove si contrattò l'imbarco o dove questo doveva effettuarsi, entro tre mesi dallo sbarco, se l'emigrante sia stato respinto dal luogo di destinazione; e siccome, nella specie, era certo che il La Manna era partito il 25 luglio 1902 ed era stato respinto dagli Stati Uniti il 5 successivo settembre e nel viaggio di ritorno per Napoli era deceduto a Marsiglia, ed erano trascorsi i tre mesi fissati dalla legge per potersi adire la Commissione arbitrale, così doveva ritenersi cessata la competenza della medesima e doveva quindi della vertenza conoscere l'autorità giudiziaria.

2° La violazione dei succitati articoli e dell'articolo 84 del relativo regolamento 10 luglio 1901; per eccesso di potere commesso dalla Commissione arbitrale, essendo stata la medesima composta, non di cinque membri, ma di quattro soltanto, per esser mancato uno dei due eletti dal Consiglio provinciale, e quindi essa non aveva alcun potere per pronunciare sui ricorsi degli emigranti, ed inoltre perchè il Sorrentino, Sostituto Procuratore del Re, intervenuto come Pubblico Ministero, dopo avere

preso le sue conclusioni, fece poi parte del Collegio giudicante, e firmò la sentenza come arbitro, contrariamente alle disposizioni di legge ed ai principi regolatori dei giudizi arbitrari.

Considerando:

Che non ha valore il primo mezzo di ricorso, e per verità la legge del 31 gennaio 1901, completata dal regolamento 10 luglio stesso anno, è, nella sua essenza, una legge di protezione della classe ignorante e povera, per la cui attuazione erano indispensabili provvedimenti straordinari, onde far sì che, con essa, si potesse avere giustizia pronta, e gratuita, spoglia di ogni formalità procedurale nelle controversie contro il vettore, le quali non debbonsi considerare ristrette unicamente alla persona dell'emigrante, ma a tutto ciò che si riferisce alla materia dell'emigrazione, ed ai rapporti giuridici che dal contratto fra vettore ed emigrante, e loro aventi causa, potessero derivare, trattandosi di una competenza speciale, unicamente determinata da pubblico interesse e non da ragioni personali, come chiaramente si evince dalle parole stesse dell'articolo 26, che parla appunto di azioni per restituzione di somme, e per risarcimento di danni, e più specialmente dallo inciso della prima parte dell'articolo stesso: *o per questioni relative alla presente legge*, che fu aggiunto al testo della precedente legge del 1888; e come meglio apparisce dal suo spirito, e dalle discussioni parlamentari che la precedettero, le quali dimostrano manifestamente come la medesima non possa ritenersi suscettibile della limitazione che le vorrebbe attribuire la Compagnia ricorrente, pretendendo restringere la competenza della Commissione arbitrale alle questioni relative alla persona dell'emigrante, escludendone i suoi successori, od aventi causa; mentre il legislatore volle estendere la giurisdizione arbitrale ad ogni altra controversia relativa alla legge stessa.

Che molto meno avrebbe valore l'argomento, che trattandosi nella specie di un *jus singulare* e personale concesso agli emigranti, la legge non potrebbe estendersi ad altre persone; poichè siffatto concetto è assolutamente escluso dal legislatore; e lo dichiarò espressamente il Ministro Guardasigilli, alla Camera dei deputati, nella tornata del 2 dicembre 1900, nel respingere un emendamento d'un deputato, tendente a deferire siffatte controversie ai Pretori, facendogli opportunamente osservare, che la Commissione arbitrale non costituiva una giurisdizione *eccezionale*, ma una giurisdizione semplicemente *speciale* resa necessaria dalla materia stessa del contendere, e dalla condizione dei litiganti; ricordando come le Com-

991

missioni istituite colla legge del 1888 non avessero funzionato; e concludendo, essere stato saggio pensiero della Commissione, e del Governo, quello di dettare regole di competenza così larghe che nessun dubbio potesse sorgere.

Che priva di base è poi l'altra argomentazione della ricorrente, colla quale pretenderebbe desumere la incompetenza della Commissione arbitrale dalla decorrenza dei termini e dalla tardività della proposta azione; e giustamente notò anzitutto, a questo riguardo, la impugnata sentenza, che la Società era responsabile per l'articolo 80 del regolamento, il quale dichiara che, se l'emigrante sia respinto dal paese di destinazione, il vettore sarà tenuto a riportarlo in un porto del Regno; e siccome l'ultimo capoverso dell'articolo 26 della legge in questo caso stabilisce che il termine per intentare la sua azione decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno, così la incompetenza della Giunta arbitrale, nella figura del caso presente, non avrebbe potuto avere applicazione; e giustamente la denunziata sentenza non volle indugiarsi sulle speciali circostanze, le quali avrebbero potuto giustificare il ritardo col quale la Flammia fu costretta ad istituire il giudizio. Oltre a ciò, è da osservare, ancora, che nessuna disposizione di legge sancisce lo spostamento della competenza nel caso fossero trascorsi i termini dalla legge stabiliti a questo effetto; nè sarebbe stato opportuno il farlo, trattandosi di competenza di ordine pubblico, la quale non avrebbe potuto essere determinata dall'arbitrio delle parti litiganti, come certo avverrebbe se fosse lecito ad esse di scegliersi il giudice, lasciando trascorrere i termini all'uopo prefissi. D'altronde, in caso congenere, relativamente all'applicazione delle norme contenute nella legge 30 giugno 1889 pel rimborso delle spese anticipate dall'Erario pel mantenimento dei poveri inabili al lavoro, questo Supremo Collegio ha costantemente ritenuto essere di competenza dell'autorità amministrativa, avente piena giurisdizione al riguardo, ogni contestazione, anche quando la domanda dei vari Enti fosse inoltrata oltre il termine di un anno stabilito dall'articolo 25 della legge stessa.

Che del tutto inattendibile è poi il secondo mezzo del ricorso; poichè tutte le censure che con esso vengono prospettate si concretano in vizi di forma della decisione impugnata, i quali non possono giammai costituire un eccesso di potere denunciabile in Cassazione. L'eccesso di potere consiste non già negli atti coi quali un giudice usurpa le attribuzioni di un altro giudice, il che si risolverebbe in incompetenza; ma negli atti coi quali egli avrebbe fatto ciò che non sarebbe permesso di fare a nessun altro giudice, giudicando sopra materie deferite ad ordine diverso,

o sottratte a qualsiasi giurisdizione; ma non potrà giammai dirsi che abbia commesso eccesso di potere un magistrato speciale, il quale, nel profferire la sua sentenza abbia proceduto con un numero di giudicanti minore di quello stabilito dai suoi ordinamenti; o perchè uno dei suoi componenti abbia fatto da Pubblico Ministero, e poscia da giudice (la qual cosa, peraltro, nella specie non appare dimostrata); egli, in questo caso, avrà mal giudicato, avrà violato le norme organiche del suo istituto, e la sua sentenza, nei casi determinati dalla legge, potrà essere corretta dall'autorità superiore, quando ciò sia consentito; ma non potrà giammai essere denunziata in Cassazione per eccesso di potere, come decise questa Corte in caso perfettamente analogo colla sentenza 16-30 dicembre 1905.

Che questa Corte Suprema ha più volte proclamato il principio che le mere violazioni di legge colle quali s'investono le decisioni delle giurisdizioni speciali, non aprano la via alla denunzia di annullamento davanti le Sezioni Unite; e che non potrebbe elevarsi a ragione di vera e propria incompetenza, o di vero eccesso di potere, la manomissione di un precetto di legge comune, o di leggi speciali, perpetrata da quella potestà che è competente *ex lege* ad applicare il precetto medesimo. Essa anche erroneamente applicandolo, non eccede punto i limiti naturali del suo ordinario potere; e non esorbitando quindi da questi confini, non attenta a quelli di un'altra potestà, inesattamente applicando la legge; ma questo non è il caso di usurpazione di competenza. non potendo sorgere conflitto là dove non sussiste contrasto fra due diverse potestà, ed in tal caso, il potere consentito dalla legge del 1877 a queste Sezioni Unite non trova propizio terreno per potersi legittimamente esplicare, spettando ad esse la risoluzione dei conflitti che sorgono tra il potere giudiziario e talune delle giurisdizioni speciali; ma le medesime non hanno potestà di richiamare entro i confini delle proprie attribuzioni, quelle magistrature speciali che, per avventura, si allontanassero dalle norme ad esse assegnate nello esplicitamento delle loro funzioni.

Per siffatte considerazioni:

LA CORTE,

Rigetta il ricorso contro la sentenza della Commissione arbitrale presso la Prefettura di Avellino del 9 luglio 1906; e condanna la Società ricor-

rente alla perdita del fatto deposito, ed alle spese del giudizio liquidate in lire 41. 50 oltre il compenso dell'avvocato che tassa in lire 200.

Così deciso e pronunziato in Roma, dalla prefata Corte sedente nel palazzo Altieri, addì 6 aprile 1907.

Firmati: G. B. PAGANO — BASILE — NIUTTA —
ORLANDI — CORBO — SAVASTANO — CANNAS —
LA TERZA — CERSA — RICCOBONO — SETTI
— PERONI — CUDILLO — COCCHIARARO — SCHI-
RALLI — ROSSI, *vice-cancelliere*.

Publicata a norma di legge la presente sentenza all'udienza di oggi
19 aprile 1907.

Il vice-cancelliere

ROSSI.

Registrata a Roma li 8 maggio 1907, vol. 354, n. 5700, atti giudi-
ziari. Esatte lire 36 da Zanchini.

Il ricevitore

A. DE VITA.